

## **Corte dei conti - del. N. 3/f/2006 - sezione regionale di controllo per la Puglia - legge finanziaria per il 2006 - enti locali - comune di San Marzano di San Giuseppe - inosservanza in relazione alla spesa corrente e per la gestione di competenza delle p**

**Autore:** Crucitta Giuseppe - Francaviglia Rosa

**In:** Diritto amministrativo

Con la deliberazione n. 3/F/2006, la Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti, all'esito dell'esame della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo del Comune di San Marzano di San Giuseppe, trasmessa all'A.G. contabile ai sensi dell'art. 1, comma 166, della L. 23/12/2005 n. 266 (Legge finanziaria per l'anno 2006) (quale incumbente previsto dal Legislatore al fine di tutelare l'unità economica della Repubblica e per assicurare il coordinamento della finanza pubblica), statuisce l'inosservanza dell'ente locale in relazione alla spesa corrente e per la gestione di competenza delle prescrizioni di cui al comma 140 della succitata Legge Finanziaria prevedendo - altresì - che vengano adottate le necessarie misure correttive da comunicare a detta Sezione del Controllo.

Giova ricordare che l'ente locale, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 167, della legge di cui sopra, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Sotto l'aspetto istituzionale, si fa presente che la Corte dei conti ha assunto con l'approvazione della L. 131/2003 funzioni di controllo e di collaborazione nei confronti delle Regioni e degli enti locali, divenendo organo di controllo e di consulenza in materia di contabilità pubblica. Riguardo al "rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea", la Corte dei conti ha visto semplicemente rinnovare una funzione, ad essa già intestata in virtù del c.d. "patto di stabilità interno", di cui all'art. 28 della l. 23 dicembre 1998, n.448 recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo".

Il patto di stabilità interno è l'insieme di disposizioni, contenute ultimamente nella Legge finanziaria, con cui, a partire dalla manovra di bilancio per il 1999, si definisce l'impegno degli enti decentrati a contribuire alla realizzazione dell'obiettivo di indebitamento netto, perseguito dal Governo centrale, nel rispetto del patto di stabilità e crescita.

Analoghe considerazioni devono estendersi alla "verifica del perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza", ovvero all'attività di controllo riguardo alla "sana gestione finanziaria degli enti locali ed al funzionamento dei controlli interni", atteso che, le stesse funzioni, integrano compiti già contenuti nell'art. 3 della l. n. 20 del 1994. La novità concerne i destinatari dei controlli, visto che la Corte dei conti è chiamata a riferire "sugli esiti delle verifiche, esclusivamente ai consigli degli enti controllati" (Tenore 2004).

Con la relazione di sintesi del 18 luglio 2005, la Sezione della Corte dei conti per la Calabria sostiene che "il controllo referente non è altro che la dilatazione di altri controlli, e il suo connotato essenziale si appalesa come la funzione tipica dell'ausiliarità".

In tale attività ausiliaria è rinvenibile un rapporto strutturale tra il controllo e il referto, in modo che non può esserci questo senza quello, tanto da potersi affermare che in certe ipotesi il referto rappresenta un aspetto ulteriore del controllo, quasi un'ultrattività di questo dopo l'esaurirsi del momento proprio della sua funzione.

Per quanto attiene al merito dell'indagine, i giudici del controllo registrano un ingiustificato aumento della spesa sociale rilevando che, ai sensi del comma 142, lettera d, art. 1 della legge 266/2005 non sono computabili ai fini del patto di stabilità, le "spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194".

In particolare, il magistrato istruttore chiede chiarimenti su alcune spese inserite nella funzione 10 precisando che le stesse non comparivano nel consuntivo 2004 e che alcune di esse andavano diversamente collocate nella funzione "istruzione pubblica"; inoltre, viene contestata la quota di euro 9.040,00 da elargire al Consorzio cani randagi, che va considerata trasferimento a P.A. (e quindi non computabile ai fini dell'osservanza del patto di stabilità), trattandosi di erogazione in corrispettivo di un servizio.

Sul punto risponde il Sindaco di San Marzano di San Giuseppe che precisa che le spese inserite nella funzione 10 sono relative a servizi erogate alla persona anche sulla base della condizione economica familiare; insiste nel considerare trasferimento a P.A. la quota di partecipazione al Consorzio contro il randagismo in quanto concerne la sola quota di cofinanziamento e non i servizi erogati dal Consorzio.

La Corte ritiene che le dichiarazioni sindacali predette non siano condivisibili e, dunque, rideterminato l'ammontare complessivo della spesa corrente effettivamente computabile ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità che appare sicuramente superiore a quella ammessa a termine del ripetuto comma 140, della legge 266/2005, rinvia all'organo locale per l'adozione delle necessarie misure correttive, come stabilito dal comma 168 dell'art. 1 della legge 266/2005 che dispone che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria od il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

Segue la deliberazione.

Deliberazione n.3/F/2006

## **LA CORTE DEI CONTI**

### **SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA**

composta da

Giuseppantonio Stanco

presidente

Michele Grasso

consigliere

Vincenzo Niceta Scurti

consigliere

Stefania Petrucci

referendario

nell'adunanza del 20 settembre 2006

**Premesso:**

-

che la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), all'art.1 comma 138 stabilisce che "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti (solo per il 2006, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 150, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119 secondo comma, della Costituzione";

che per quanto riguarda, in particolare, i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e le Province, i successivi commi da 140 a 147, ed il comma 198, ai fini del rispetto del "patto interno di stabilità", stabiliscono i limiti complessivi di previsione e di impegno delle spese correnti e delle spese in conto capitale, per il corrente esercizio 2006, e per i due esercizi successivi, nonché i criteri di calcolo e le categorie di spese escluse dal calcolo per l'osservanza dei limiti innanzidetti.

**Considerato** che, di seguito, i commi 166, 167 e 168, stabiliscono, rispettivamente che:

-

ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economica-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (comma 166);

-

la Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dar conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione (comma 167);

-

le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno (comma 168).

**Verificato** che la Sezione per le autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 6 del 28-4-2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - supplemento n. 132 del 30-5-2006, ha approvato le prescritte linee guida con correlato questionario, relativamente ai bilanci di previsione 2006 e per la gestione di competenza, e che tali documenti sono stati rimessi agli organi di revisione dei Comuni e delle Province della Puglia da questa Sezione regionale di controllo, con lettera presidenziale n. 614 del 4 maggio 2006;

**Letta** ed esaminata la relazione rimessa dall'Organo di revisione del Comune di SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (9.023 abitanti) pervenuta il 7 luglio 2006, il magistrato istruttore, designato per i Comuni della provincia di Taranto con ordinanza presidenziale n.7/06 del 31/5/2006, ha rilevato che relativamente alla spesa corrente, pur risultando alla luce dei dati riferiti, formalmente rispettati i parametri concernenti il patto di stabilità interno, posto che la spesa corrente complessiva (al netto delle esclusioni di legge) ammonta ad euro 1.146.267,00, inferiore di oltre il 6,5% alla spesa corrente impegnata nell'esercizio 2004, si evidenziava un notevole incremento della spesa sociale (funzione 10) che passava da euro 119.095,00 dell'esercizio del 2004 ad euro 483.390,00 del 2006, talché con lettera n.1017 del 13/7/2006, il magistrato istruttore chiedeva all'Organo di revisione di specificare le tipologie di spesa allocate nella funzione 10, con i relativi importi.

**Rilevato** che, a fronte dei dati forniti in risposta dal Presidente del Collegio dei revisori, il magistrato istruttore con lettera n.1278 del 10/8/2006, diretta al Sindaco, contestava che nelle spese classificate nella funzione 10 (spese sociali) risultavano spese che non avevano titolo a tale qualifica, quali:

a)

spese diverse su cani randagi: € 45.000,00

b)

fornitura gratuita libri scuola elementare: € 21.540,00

c)

fornitura libri di testo: € 42.800,00

d)

contributi associazioni: € 42.800,00

e)

borse di studio: € 62.000,00

f)

trasporto scolastico: € 29.340,00

g)

refezione scolastica: € 95.060,00

h)

progetti per lavoratori LSU: € 80.000,00

i)



imposte e tasse: € 2.140,00.

Si osservava, altresì, che le surriportate previsioni di spesa risultavano assenti nel consuntivo 2004, secondo la comunicazione dell'Organo di revisione e che quelle indicate alle lettere b), c), e), f), g) rientrano chiaramente nella funzione "istruzione pubblica"; si aggiungeva che neppure poteva ritenersi detraibile l'importo di euro 9.040,00 da erogare al Consorzio cani randagi, considerato trasferimento a P.A. (e quindi non computabile ai fini dell'osservanza del patto di stabilità), trattandosi di erogazione in corrispettivo di un servizio.

In dipendenza di quanto innanzi, il magistrato istruttore ha osservato al Sindaco che con l'inclusione del coacervo di spese innanzi specificate, l'ammontare complessivo della spesa corrente del Comune di San Marzano di San Giuseppe, per l'esercizio 2006 viene ad assommare ad € 1.530.217,00, ben superiore al corrispondente ammontare netto delle spese correnti impegnate nell'esercizio 2004, pari ad € 1.250.124,00 (quadro 5.2), in violazione dell'art.1, comma 140, della legge 226/05, il quale stabilisce, al contrario, che nel corrente esercizio il complesso delle spese correnti deve essere inferiore al 2004, del 6,5% o dell'8%, a seconda se trattasi o meno di comune "virtuoso".

Sicchè risultava evidente che non era stato osservato il patto di stabilità interno come prescritto dalla normativa succitata.

**Vista** la lettera n.8523, in data 23/8/2006, con la quale il Sindaco del Comune di San Marzano di San Giuseppe, in risposta alle osservazioni come innanzi formulate, rappresenta che le spese in contestazione effettivamente non erano state inserite nella funzione 10 nell'esercizio 2004, ma che in fase di elaborazione del bilancio 2006, le stesse sono state trasferite alla funzione 10 (spesa sociale) in quanto trattasi di servizi erogati alla persona anche sulla base della condizione economica familiare; in merito, poi, all'importo di euro 9.040,00 attribuito al Consorzio cani randagi, il sindaco riferisce che lo stesso concerne la sola quota di cofinanziamento e non i servizi erogati dal Consorzio.

**Sentito** il responsabile dei Servizi finanziari del Comune, intervenuto all'adunanza della Sezione, il quale conferma il contenuto della nota sindacale succitata.

**Quanto innanzi premesso,**

Considerato che a mente del comma 142, lettera d, art.1 della legge 266/2005 non sono computabili ai fini del patto di stabilità le “spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n.194”, la Sezione osserva che nessuna delle spese riportate nella succitata nota contestativa n.1278 del 10/8/2006, come innanzi elencate, è ragionevolmente riconducibile nelle tipologie enumerate alla funzione 10 (spese sociali) del menzionato regolamento n.194/96, meno che mai la spesa relativa al servizio per i cani randagi e quella per imposte e tasse, mentre chiaramente

le altre spese rientrano nella voce n. 05 della funzione 4 (istruzione pubblica) che riguarda: “assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi”. Parimenti non costituisce “trasferimento” a Pubblica Amministrazione, bensì “corrispettivo di servizio”, la quota di partecipazione alle spese generali di amministrazione e funzionamento del Consorzio intercomunale costituito per la repressione del randagismo.

Ne consegue che l’ammontare complessivo della spesa corrente effettivamente computabile ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità assomma, a rigor di legge, ad euro 1.530.217,00 sicuramente superiore a quella ammessa a termine del ripetuto comma 140, della legge 266/2005.

### **In dipendenza delle considerazioni che precedono**

### **LA SEZIONE**

Visto l’art. 1 - comma 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Udito il relatore, nella persona del Presidente, dr. Giuseppantonio Stanco;

### **DELIBERA**

di dare atto che il Comune di SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (prov. di Taranto) nel bilancio di previsione, per l’esercizio dell’anno 2006, non ha osservato, relativamente alla spesa corrente e per la gestione di competenza, le prescrizioni stabilite dal succitato comma 140, art. 1 legge 266/2005, in quanto detto Comune ha previsto, nel bilancio 2006, spese correnti per l’ammontare complessivo netto (ossia

dedotte le spese escluse dal patto) di euro 1.530.217,00, superiore al corrispondente ammontare netto delle spese correnti impegnate nell'esercizio 2004, pari ad euro 1.250.124,00 (quadro 5.2 del questionario) in violazione del summenzionato comma 140, la cui osservanza avrebbe comportato una previsione complessiva di spesa corrente non superiore ad euro 1.168.865,00 corrispondente all'ammontare delle spese correnti impegnate nel 2004, ridotto del 6,5%, trattandosi di Comune "virtuoso", giusta dichiarazione dell'Organo di revisione.

Dispone che la presente pronuncia sia rimessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco di SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE affinché ne diano urgente comunicazione al predetto Consiglio Comunale per "l'adozione delle necessarie misure correttive", come stabilito dal ridetto comma 168, art. 1 legge 266/2005.

Le determinazioni che saranno assunte dal Consiglio Comunale dovranno essere sollecitamente comunicate a questa Sezione regionale di controllo, per quanto di ulteriore competenza.

Il Presidente relatore

f.to G. Stanco

Depositata in segreteria il 4 ottobre 2006

Il Direttore della Segreteria

f.to Dott.ssa Carmela Doronzo

<https://www.diritto.it/corte-dei-conti-del-n-3f2006-sezione-regionale-di-controllo-per-la-puglia-legge-finanziaria-per-il-2006-enti-locali-comune-di-san-marzano-di-san-giuseppe/>